ENTE AUTONOMO REGIONALE

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"

CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n°......34...... del ......20 DIC. 2024......

OGGETTO: Approvazione schema atto transattivo della causa Salvatore Motta c/ E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 2545/2024, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro. Conferimento mandato e autorizzazione alla sottoscrizione all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2024 Competenze ....

Cap. .... Spese per ....

....

....

Somma stanziata € ....

Impegni assunti € ....

Fondo disponibile € ....

Visto ed iscritto a .... N. ....

de .... Cap. ....

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ .... PRESO NOTA IN CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

....

addì 20/12/24 2024.

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

....

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. .... del ....

Il Compilatore ....

Visto:

IL CAPO SETTORE

E.A.R. TEATRO MASSIMO BELLINI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Di Giovanni

....

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il ....

Visto:

....

L'anno duemilaventiquattro

il giorno 20 del mese di dicembre

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	

34

OGGETTO: Approvazione schema atto transattivo della causa Salvatore Motta c/ E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 2545/2024, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro. Conferimento mandato e autorizzazione alla sottoscrizione all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con relazione del Sovrintendente del 12/12/2024 **(Allegato A)**, avente per oggetto: "*Approvazione schema atto transattivo della causa Salvatore Motta c/ E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 2545/2024, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro. Conferimento mandato e autorizzazione alla sottoscrizione all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.*", è stato rappresentato quanto di seguito esposto:

"In relazione a quanto in oggetto, su uguale relazione del responsabile del Settore Legale e Contenzioso, si rappresenta che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 11.3.2024, notificato a mezzo pec del 18.3.2024, iscritto al n. R.G. 2545/2024 (allegato 1), il sig. Salvatore Motta, dipendente dell'Ente, livello 3B, con mansione di "operatore informatico", ha intentato un'azione legale nei confronti dell'Ente, al fine di far accertare e dichiarare: 1) che tra le parti è intercorso sin dalla data dell'1.8.2004 un rapporto di lavoro avente natura subordinata; 2) che lo stesso ricorrente ha ricoperto sin dall'1.8.2004 il ruolo di impiegato amministrativo con mansione di "operatore informatico", inquadrato al livello 3B – Area Tecnica Amministrativa" del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico – Sinfoniche; 3) il diritto del ricorrente alla ricostruzione del proprio trattamento economico, normativo e contributivo nei limiti di legge e nel periodo decorrente dall'1.8.2004 (data del primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto con l'Ente) al 31.5.2010 (termine dell'ultimo contratto di collaborazione sottoscritto con l'Ente); 4) la condanna dell'Ente resistente al versamento delle differenze retributive e/o contributive, comprensive degli scatti di anzianità maturati, dovuti in forza del sopra menzionato riconoscimento, quantificabili nella complessiva somma di € 34.392,43; 5) il diritto del ricorrente al riconoscimento degli scatti di anzianità di cui all'art. 17, del CCNL di settore sin dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro (01.08.2004); 6) conseguentemente e , per l'effetto, la condanna dell'Ente al versamento degli arretrati dovuti a titolo di scatti di anzianità sin dalla data di stipula del primo contratto, avente natura subordinata (01.06.2010) quantificabile in € 17.861,57, oltre la condanna alle spese, competenze ed onorari di causa.
Al riguardo, per una migliore comprensione della controversia, si precisa che il sig. Salvatore Motta ha lavorato presso l'Ente, con le mansioni di operatore informatico riconducibili al livello 3B – Area Tecnica Amministrativa" del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico – Sinfoniche, inizialmente, in forza di diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dall'1 agosto 2004 al 31 maggio 2010 e, successivamente, a seguito di superamento di apposita selezione pubblica espletata nel mese di aprile 2010, con reiterati contratti di natura subordinata a termine sottoscritti dall'1 giugno 2010 fino al 10 marzo 2022. In data 11 marzo 2022, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 32 del 18/02/2022 che ha autorizzato l'immissione in ruoli di diversi dipendenti precari dell'Ente, tra cui il ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 del decreto leg.vo n. 75/2017 e ss.mm.ii., egli è stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato con la mansione di operatore informatico – impiegato amministrativo – liv. 3°B – Area Tecnico/amministrativa ed allo stesso, a conclusione della procedura avviata dal Settore del Personale competente, finalizzata alla corretta individuazione dei periodi lavorativi a tempo determinato non inferiori a tre mesi, utili ai fini della determinazione degli aumenti biennali di anzianità da riconoscere al personale stabilizzato, è stato riconosciuto, successivamente alla data di inquadramento e, precisamente, in data 19/11/2022, il 4° aumento periodico di anzianità con decorrenza dall'1 dicembre 2022.

Ciò precisato, in data 13.5.2024, l'Ente, a seguito della notifica del ricorso da parte del sig. Salvo Motta, presa visione della documentazione depositata dal ricorrente in giudizio, si è costituito nel predetto giudizio col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, rilevando, in primo luogo, la prescrizione delle pretese avversarie per il periodo antecedente al quinquennio dal deposito del ricorso (ciò alla luce della recente sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato o in quelli a tempo

indeterminato la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro decorre in costanza di rapporto e non al termine dello stesso) ed altresì contestando, nel merito, l'infondatezza della domanda proposta dal ricorrente. Nel giudizio di cui si parla, si è inoltre costituito l'Inps – Direzione provinciale di Catania, quale litisconsorte obbligatorio, chiedendo la condanna dell'Ente alla regolarizzazione contributiva e al versamento dei contributi dovuti in forza e nei limiti dell'accertamento giudiziale in atto pendente, entro i limiti dell'eventuale prescrizione maturata.

In vista dell'udienza del 29/05/2024, l'Ente con lettera del 24.05.2024 prot. n. 2583/2024 (allegato 2) ha autorizzato l'Avvocatura ad avviare un percorso conciliativo con la controparte proponendo, a scopo squisitamente transattivo, sulla base delle risultanze contenute in apposita perizia contabile di parte all'uopo predisposta, il pagamento della somma lorda di € 8.836,43, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione dal 18.04.2018, oltre TFR per euro 415,55 oltre rivalutazione dal 28.2.2023.

L'Avvocatura con nota del 5.6.2024, acquisita al protocollo dell'Ente in uguale data al n. 42329 (allegato 3), ha comunicato che la predetta proposta conciliativa è stata rifiutata dal ricorrente che, per il tramite del suo difensore, ha controproposto la corresponsione della somma netta di € 20.000,00 oltre spese legali e riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla stipula del primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Con la suddetta nota viene rilevato che, al di là di una positiva prognosi sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione su parte delle pretese del ricorrente, non può non rendersi una prognosi sfavorevole sul complessivo esito della lite, elemento quest'ultimo che induce a ritenere conveniente per il Teatro chiudere definitivamente la lite in atto, onde evitare l'alea della soccombenza.

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Avvocatura con la nota sopra richiamata e della circostanza che lo stesso Giudice del Lavoro adito ha sollecitato la chiusura conciliativa della controversia, formulando, alla successiva udienza dell'11 settembre 2024, la somma lorda di euro 17.000,00 quale proposta che si colloca a metà tra la posizione delle parti (allegato 4), queste ultime, riviste le proprie posizioni, hanno manifestato la reciproca volontà di definire il giudizio e, al contempo, di stralciare ogni possibile controversia connessa al contenzioso in corso o comunque riconducibile ai titoli di cui alle domande spiegate in ricorso. A tal fine, nell'ottica di accelerare la conclusione delle trattative avute con i procuratori di parte ricorrente, il Teatro ha dichiarato la propria disponibilità ad aggiungere alla somma di € 17.000,00 fissata dal giudice la somma forfettaria di euro 3.000,00, a chiusura di ogni ulteriore pretesa riguardante il riconoscimento degli scatti di anzianità e le differenze retributive dal 2004 al 2010; per contro il ricorrente ha accettato di rinunciare espressamente ad ogni pretesa connessa all'azione proposta.

I termini dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti, a conclusione delle trattative svolte nel corso delle udienze attraverso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sono stati trascritti nella bozza di verbale di conciliazione trasmessa con nota della medesima Avvocatura del 18.11.2024, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data col n. 79975 (allegato 5), che si possono così sintetizzare:

1). Il sig. Motta rinuncia espressamente alle azioni, alle domande e ai diritti tutti azionati contro l'Ente; quindi, rinuncia a ogni pretesa indennitaria e/o risarcitoria collegata ai titoli dedotti in giudizio, nonché ad ogni e qualsiasi rivendicazione relativa a scatti di anzianità ad esso connesse e, infine, rinuncia, altresì, a tutte le domande, impugnazioni, azioni, richieste e diritti formulati nel ricorso introduttivo depositato;

2). l'Ente, a fronte delle rinunce rese dal ricorrente, senza riconoscimento alcuno delle pretese di controparte, al fine di evitare l'alea del giudizio, si dichiara disponibile a riconoscere allo stesso, a titolo transattivo, la somma omnicomprensiva di € 20.000,00 (ventimila/00), a tacitazione delle pretese avanzate;

3.) la somma così convenuta, dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione al signor Motta, tramite bonifico bancario;

4). infine il sig. Motta, con l'integrale pagamento della somma predetta, non avrà null'altro a pretendere da parte dell'Ente.

La transazione ha previsto, inoltre, la compensazione integrale delle spese del giudizio.

Preme evidenziare che la bozza di accordo conciliativo, come ha sottolineato la stessa Avvocatura dello Stato nella nota su richiamata, risulta coerente con la proposta giudiziale di conciliazione formulata direttamente dal G.d.L. all'udienza dell'11.9.2024, pari alla somma complessiva di euro 17.000,00, alla quale, a conclusione delle trattative avute con i procuratori di parte ricorrente, il Teatro ha aggiunto la somma forfettaria di euro 3.000,00, a chiusura di ogni ulteriore pretesa, riguardante il riconoscimento degli scatti di anzianità e le differenze retributive dal 2004 al 2010.

Le parti hanno raggiunto, pertanto, la sopra descritta intesa conciliativa, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1965, del Codice civile, addivenendo al verbale di conciliazione giudiziale allegato, il quale è basato sul principio delle reciproche concessioni, a chiusura di ogni potenziale lite. In tal senso, si richiama l'art. 1965, del Codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o prevengono un contenzioso che può

insorgere tra loro, dando atto che lo schema di accordo transattivo è conforme all'interesse pubblico, in quanto evita all'Ente di subire il rischio del contenzioso in corso e di essere condannato a una somma di gran lunga maggiore di quella convenuta a saldo e stralcio, oltre spese legali dovute nel caso di soccombenza. Si rileva, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto e che, pertanto, l'ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa in osservanza degli obblighi assunti nell'accordo stesso, senza che ciò possa configurare un'ipotesi di debito fuori bilancio (Corte dei conti – Sezione Piemonte, parere n. 4, dell'11.5.2007).
Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di evitare il rischio connesso ad una prognosi sfavorevole per l'Ente sull'esito finale della lite, si ritiene necessario ed urgente, in vista dell'imminente udienza fissata dal Giudice il 23/12/2024 entro la quale data sarà necessario completare tutte le attività funzionali alla firma della conciliazione giudiziale (per come rappresentato dall'Avvocatura con lettera del 25/11/2024 introitata al n. di protocollo 5172/2024 -- allegato 6), autorizzare la sottoscrizione dell'allegato accordo transattivo che consente di chiudere la controversia con il ricorrente con il pagamento della sola somma omnicomprensiva di € 20.000,00, al lordo delle ritenute di legge, a fronte della somma complessiva di € 52.254,00 dallo stesso chiesta in giudizio e con tacitazione di ogni ulteriore pretesa riguardante il riconoscimento degli scatti di anzianità e le differenze retributive dal 2004 al 2010 .
Per quanto sin qui esposto, si rimette alla S.V. la presente relazione, al fine di adottare gli atti di competenza del C.d.A., consistenti in particolare nell'approvazione dello schema di atto di transazione e di autorizzazione all'Avvocatura distrettuale dello Stato a sottoscrivere il medesimo atto transattivo, in rappresentanza di questo Ente";

Rilevato, sulla base di quanto dichiarato dal Sovrintendente nella nota sopra richiamata, che sussiste la necessità di approvare la citata proposta transattiva che consente di scongiurare ulteriori oneri derivanti da un futuro probabile esito negativo del giudizio, evitando così un aggravio di spese per l'Ente legate sia all'importo della somma da corrispondere al ricorrente quale sorte capitale sia alle spese legali;

Richiamato l'art. 1965 del c.c. che definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico dell'Ente in quanto:
- elimina la prosecuzione di un contenzioso destinato ad un aggravio economico della posizione dell'Ente;
- la chiusura della controversia comporta per l'Ente l'obbligo di procedere al pagamento della sola somma omnicomprensiva di € 20.000,00, a fronte della somma complessiva di € 52.254,00 dal ricorrente chiesta in giudizio e con tacitazione di ogni sua ulteriore pretesa riguardante il riconoscimento degli scatti di anzianità e le differenze retributive dal 2004 al 2010;

Appurato, pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso, stante la reciprocità delle concessioni che la congruità delle condizioni poste in essere (art. 1965 del c.c.);

Tenuto conto, altresì, del doveroso obiettivo di deflazionare il contenzioso a carico dell'Ente al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio in ossequio ai principi di prudenza e sana gestione amministrativa-contabile dell'Ente;

Visto lo schema di accordo di conciliazione trasmesso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con nota del 18.11.2024, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data col n. 79975 (Allegato B), ritenuto meritevole di approvazione stante i vantaggi che ne derivano per l'Ente;

Preso atto che per procedere al pagamento della somma di € 20.000,00 concordata a titolo conciliativo tra le parti, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2024, come di seguito specificato:

PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento

Miss.	*Prog.*	*Tit.*	*Macro aggregato*	*Capitolo*	*Descrizione*	*Competenza*	*Cassa*
5	*2*	*1*	*110*		*Altre spese correnti*		
				106641	*Oneri vari straordinari*	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*
					Totale aggregato	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	***Prog.***	***Tit.***	***Macro aggregato***	***Capitolo***	***Descrizione***	***Competenza***	***Cassa***
20	*3*	*1*	*110*		***Altre spese correnti***		
				103303	*Fondo rischi per contenzioso*	*€ 20.000,00*	*0,00*
				106621	*Fondo di riserva di cassa*	*0,00*	*€ 20.000,00*
					Totale aggregato	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione n. 1 del 4 ottobre 2023;
- La deliberazione del Consiglio n. 17 del 16 agosto 2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026;
- il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 2637/S8 del 6 settembre 2024, con il quale è stata comunicata l'approvazione del predetto bilancio;

Visto il parere favorevole reso sullo schema di atto transattivo di cui all'oggetto dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 18/12/2024 introitato dall'Ente il 20/12/2024 n. 5517 di protocollo, allegato alla presente delibera quale parte integrante;

Con i poteri di legge

DELIBERA

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.

1. Approvare, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, lo schema di accordo di conciliazione giudiziale della causa pendente tra il dipendente Salvatore Motta e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, R.G. n. 2545/2024, il quale è da considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Dare atto che con il citato accordo transattivo l'Ente si obbliga a procedere al pagamento, in un'unica soluzione, della somma omnia comprensiva di € 20.000,00 in favore del dipendente Salvo Motta, da intendersi a saldo e stralcio di ogni sua ulteriore pretesa nascente dalla sopra citata causa.
3. Approvare la variazione di bilancio qui di seguito riportata che prevede il prelievo dal Fondo rischi per contenzioso, come in premessa indicato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa per il consequenziale perfezionamento dell'impegno di spesa:

PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					Totale aggregato	€ 20.000,00	€ 20.000,00

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		**Altre spese correnti**		
				103303	Fondo rischi per contenzioso	€ 20.000,00	0,00
				106621	Fondo di riserva di cassa	0,00	€ 20.000,00
					Totale aggregato	€ 20.000,00	€ 20.000,00

4. Conferire mandato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania a sottoscrivere la conciliazione giudiziale tra le parti in rappresentanza dell'Ente lirico, all'udienza appositamente fissata del giorno 23.12.2024, nei termini convenuti e trascritti nello schema di accordo approvato con la presente;
5. Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti consequenziali attuativi della presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente.
6. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e

Il Presidente del CdA
Avv. Enrico Trantino

Dott.ssa Daniela Lo Cascio

Prof. Antonio D'Amico